

## REGOLAMENTO (CE) N. 392/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2006

## recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi a decorrere dal 1° aprile 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)  
in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

## Articolo 1

considerando quanto segue:

1. A decorrere dal 1° aprile 2006 è aperto un contingente tariffario autonomo di 1 200 tonnellate (peso netto sgocciolato) recante il numero d'ordine 09.4075 (di seguito «il contingente autonomo»), per le importazioni comunitarie di conserve di funghi del genere *Agaricus* dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

- (1) Il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione <sup>(1)</sup> ha aperto contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi e ha fissato le relative modalità di gestione.

2. Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nell'ambito del contingente autonomo è del 12 % per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici 2003 10 20 e 2003 10 30

- (2) Il regolamento (CE) n. 1864/2004 ha previsto alcune misure transitorie atte a consentire agli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri») di beneficiare dei contingenti. Le misure suddette sono intese a garantire che sia fatta una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri e ad adeguare i quantitativi che possono essere oggetto di domande di titoli da parte di importatori tradizionali dei nuovi Stati membri, in modo da consentire a tali importatori di beneficiare del sistema.

## Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, alla gestione del contingente autonomo si applica il regolamento (CE) n. 1864/2004.

- (3) Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente alla loro adesione all'Unione europea, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un contingente tariffario di importazione per le conserve di funghi del genere *Agaricus* dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

Tuttavia le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5, dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 2, e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1864/2004 non si applicano alla gestione del contingente autonomo.

- (4) Il nuovo contingente deve avere carattere transitorio e deve lasciare impregiudicato l'esito dei negoziati in corso

## Articolo 3

La validità dei titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del contingente autonomo (di seguito «i titoli») è limitata al 30 giugno 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1995/2005 (GU L 320 dell'8.12.2005, pag. 34).

I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato I.